



Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
dell'A.T.O. N.1 "Toscana Nord"

OGGETTO: invito a formulare una manifestazione di interesse per l'acquisto di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di GAIA S.p.A. Chiarimenti

RISPOSTE A QUESITI

QUESITI SUB I)

- 1) Si richiede se la partecipazione alla consultazione in oggetto da parte della società scrivente (*società X*), soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ATO *-(omissis)-* sia ritenuta ammissibile. La scrivente è una società a capitale misto pubblico-privato, con una quota di maggioranza posseduta da soggetti pubblici e una di minoranza posseduta dalla società (*Y*), socio industriale selezionato con procedura ad evidenza pubblica conforme alle previsioni della legge 166/2009 (cd art. 23 bis).
- 2) In secondo luogo si richiede altresì di chiarire, anche alla luce del nuovo DL 135/09, se sia legittima anche un'eventuale partecipazione da parte della scrivente in raggruppamento con il socio di maggioranza (*società Z*) del nostro socio (*Y*).
- 3) Infine, visto l'articolato delle previsioni in ordine alla partecipazione in ATI, richiediamo se il mandatario debba avere una quota minima di partecipazione all'ATI, qualora gli altri partecipanti non siano meri soci finanziari ma posseggano anch'essi tutti i requisiti di partecipazione.

RISPOSTE A QUESITI SUB I)

- 1) E' ammessa la partecipazione della società (*X*) alla procedura in oggetto, nei limiti di cui all'art. 23 bis L. 166/2009 e relativo regolamento attuativo
- 2) Sono vietate forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa ai soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara qualora questi ultimi siano tra loro "collegati".
Ai fini della presente procedura l'impresa B, i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'impresa A, in base alla normativa vigente applicabile, deve ritenersi collegata a quest'ultima e viceversa. Devono altresì ritenersi collegate a B tutte le imprese i cui conti annuali siano consolidati dall'impresa A.
Un soggetto collegato non può comunque partecipare alla presente procedura, autonomamente o in RTI con un soggetto diverso da quello allo stesso collegato, qualora concorra, singolarmente o in RTI, un soggetto a quest'ultimo collegato.
La modifica nella composizione del proprio Raggruppamento è possibile fino al momento della presentazione delle Offerte.
- 3) Il soggetto mandatario deve detenere, all'interno del Raggruppamento, una quota minima di partecipazione al Raggruppamento pari al 51%.
Il Disciplinare di gara potrà comunque prevedere le modalità con le quali la suddetta quota minima

Numeri Verdi: Informazioni e pratiche ☎ **800.22.33.77** guasti ☎ **800.23.45.67** **Sito Internet:** www.gaia-spa.it **E-mail:** info@gaia-spa.it

G.A.I.A. s.p.a. Sede Legale: Via Santa Croce n. 59, 55100 LUCCA
Cap. Soc. sottoscritto: € 15.106.351 i.v. - C.F., P.IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465 - Iscriz. R.E.A. Lu: 185558
Casella Postale n. 199, 55045 Ufficio Postale di Marina di Pietrasanta (LU)

Rev. 04/09-W07

di partecipazione debba essere mantenuta per un determinato periodo nel corso della gestione.

QUESITI SUB II)

- 1) E' possibile, a seguito della presentazione della Lettera di Manifestazione di Interesse, ed in vista della partecipazione alla Procedura di Consultazione Competitiva, costituire un Raggruppamento con un altro soggetto che abbia già presentato, in forma singola o congiunta con altri operatori, una propria Lettera di Manifestazione di Interesse?
- 2) Tenuto conto del fatto che il paragrafo 2 ("La procedura") dell'Invito stabilisce al punto 2.5 che a pena di esclusione ciascun soggetto interessato è tenuto a produrre, tra l'altro, ed unitamente alla Lettera di Manifestazione di Interesse, "(I) *copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e di visura camerale, aggiornata alla data più prossima alla presentazione della manifestazione d'interesse, o documentazione equivalente;* (II) *elenco dei soci, nonché elenco dei nomi, delle posizioni e date di scadenza dell'incarico di ciascuno dei componenti degli organi sociali di gestione e di controllo;* (III) *bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del soggetto interessato, nonché, se esistenti, i bilanci civilistici e consolidati della/e società controllanti degli ultimi tre anni di esercizi, ovvero, nel caso di soggetti costituiti da meno di tre anni, tutti i bilanci civilistici e consolidati disponibili*", si chiede di sapere, qualora la citata documentazione riferibile al soggetto partecipante risulti disponibile unicamente in lingua *-(omissis)-*, se la richiesta allegazione documentale sia ritenuta ritualmente effettuata anche mediante il deposito dei suddetti documenti redatti in lingua *-(omissis)-*.
- 3) Si chiede infine di precisare che il riferimento al "*paragrafo 2.4, lett. iii) e iv)*", contenuto al paragrafo 2.5, punto ix) dell'Avviso al pubblico si intende in realtà operato al "*paragrafo 2.4 lett i) e ii)*"

RISPOSTE A QUESITI SUB II)

- 1) La modifica nella composizione del proprio Raggruppamento è possibile fino al momento della presentazione delle Offerte. Tuttavia a maggior chiarimento delle modalità di partecipazione alla gara si precisa quanto segue.
Sono vietate forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa ai soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara qualora questi ultimi siano tra loro "collegati".
Ai fini della presente procedura l'impresa B, i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'impresa A, in base alla normativa vigente applicabile, deve ritenersi collegata a quest'ultima e viceversa. Devono altresì ritenersi collegate a B tutte le imprese i cui conti annuali siano consolidati dall'impresa A.
Un soggetto collegato non può comunque partecipare alla presente procedura, autonomamente o in RTI con un soggetto diverso da quello allo stesso collegato, qualora concorra, singolarmente o in RTI, un soggetto a quest'ultimo collegato.
- 2) Tutti i documenti prodotti unitamente alla Lettera di Manifestazione di Interesse devono essere redatti in lingua italiana. Nel caso di specie i documenti allegati alla lettera di Manifestazione di

Interesse dovranno essere tradotti in lingua italiana.

- 3) Il riferimento al paragrafo 2.4, lett. iii) e iv) contenuto al paragrafo 2.5, punto (ix) dell'Avviso al pubblico si intende riferito al paragrafo 2.4, lett. i) e iii).

QUESITI SUB III)

- 1) Si richiede se sia legittima la partecipazione alla consultazione in oggetto da parte della società scrivente (*società X*), soggetto gestore del servizio idrico integrato negli ATO *-(omissis)-*; la scrivente è una società a capitale misto pubblico-privato, con una quota di maggioranza posseduta da soggetti pubblici e una di minoranza posseduta dalla società (*Y*), socio industriale selezionato con procedura ad evidenza pubblica conforme alle previsioni della legge 166/2009 (cd art. 23 bis).
- 2) Si richiede altresì di chiarire se sia legittima o no un'eventuale partecipazione da parte della scrivente in raggruppamento con la società (*Y*), proprio socio industriale di minoranza con una quota pari a *-(omissis)-*, e/o con altri soggetti gestori partecipati da (*Y*).
- 3) Con riferimento al paragrafo 2.4, si richiede se il soggetto designato quale comune mandatario con rappresentanza per l'espletamento di tutte le fasi della Procedura (il Mandatario) debba detenere una quota minima all'interno del Raggruppamento e se questa debba essere mantenuta per un determinato periodo nel corso della gestione. In caso negativo, si chiedono le ragioni per le quali si è ritenuto non opportuno o necessario richiedere tale livello minimo.

RISPOSTE A QUESITI SUB III)

- 1) È ammessa la partecipazione della società *X* alla procedura in oggetto, nei limiti di cui all'art 23 bis L. 166/2009 e relativo regolamento attuativo.
- 2) Sono vietate forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa ai soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara qualora questi ultimi siano tra loro "collegati".
Ai fini della presente procedura l'impresa B, i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'impresa A, in base alla normativa vigente applicabile, deve ritenersi collegata a quest'ultima e viceversa. Devono altresì ritenersi collegate a B tutte le imprese i cui conti annuali siano consolidati dall'impresa A.
Un soggetto collegato non può comunque partecipare alla presente procedura, autonomamente o in RTI con un soggetto diverso da quello allo stesso collegato, qualora concorra, singolarmente o in RTI, un soggetto a quest'ultimo collegato.
La modifica nella composizione del proprio Raggruppamento è possibile fino al momento della presentazione delle Offerte.
Il Disciplinare di gara, infine, potrà comunque prevedere ulteriori requisiti che il nuovo Raggruppamento dovrà complessivamente soddisfare.
- 3) Il soggetto mandatario deve detenere, all'interno del Raggruppamento, una quota minima di partecipazione al Raggruppamento pari al 51%.

Il Disciplinare di gara potrà comunque prevedere le modalità con le quali la suddetta quota minima di partecipazione debba essere mantenuta per un determinato periodo nel corso della gestione.

QUESITI SUB IV)

- 1) Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 2.4 iii) si richiede di conoscere le ragioni per cui sia eventualmente ritenuta accettabile ai fini dell'ammissione alla fase successiva della procedura la semplice qualifica di gestore del servizio di acquedotto con oltre 200.000 utenze. Appare infatti evidente che l'attività oggetto sociale di Gaia riguarda l'intero Servizio Idrico Integrato, che include anche i servizi di fognatura e depurazione, i quali richiedono specifiche esperienze e competenze di settore.
- 2) Si chiede di conoscere quali sono/saranno i vincoli oppure le possibilità dei soggetti ammessi alla fase successiva della procedura di variare la composizione del proprio raggruppamento, ovvero di associarsi direttamente ad altri soggetti risultati a loro volta ammessi.
- 3) Si chiede se in caso di formazione di un raggruppamento per la manifestazione di interesse è previsto che la mandataria debba detenere una partecipazione nel raggruppamento non inferiore ad un valore minimo, che secondo la prassi industriale è generalmente il 51%.
In caso contrario, atteso che i requisiti di partecipazione sono richiesti prevalentemente in capo alla mandataria, sarebbero di fatto ammessi comportamenti assimilabili al *portage*. Infatti, la qualifica del raggruppamento potrebbe essere resa pubblica da un soggetto mandatario che aderisca al raggruppamento con una partecipazione minima e quindi senza un reale interesse economico e industriale nell'operazione, con conseguente sostanziale elusione del bando e e distorsione della concorrenza

RISPOSTE A QUESITI SUB IV)

- 1) Con riferimento al requisito di cui all'art. 2.4 iii) dell'Avviso, il quesito rende evidente che è stato perfettamente percepito il contenuto dell'avviso e, per quanto qui rileva, il contenuto del requisito di partecipazione che viene richiesto. Non si può dunque che confermare che sono ammessi a partecipare alla Procedura i soggetti che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti la pubblicazione dell'Avviso, alternativamente:
 - a) le attività nel settore del Servizio Idrico Integrato (che comprende i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione) in favore di un numero di utenze non inferiore a 200.000;
 - b) le attività relative al solo servizio di acquedotto in favore di un numero di utenze non inferiore a 200.000.A tal proposito, si precisa che nella formulazione del suddetto requisito, in ossequio al principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, la Stazione Appaltante ha ritenuto rilevanti sia le esperienze maturate nello svolgimento di attività inerenti la gestione tout court del Servizio Idrico Integrato, complessivamente considerando i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, che – allo stesso modo e in alternativa – quelle relative al solo servizio di acquedotto che, nell'ambito delle attività relative al Servizio Idrico Integrato, può essere considerato il servizio prevalente nel contesto di quelli resi da GAIA.
- 2) La fase di prequalifica è finalizzata alla mera verifica dei requisiti indispensabili per l'ammissione dei richiedenti alla gara. Conseguentemente, la presentazione dell'offerta viene individuata come il

momento procedimentale che, una volta consumato, inibisce alle imprese di dar corso ad ulteriori modificazioni del soggetto prequalificato. Ne deriva che la modifica nella composizione del proprio Raggruppamento è possibile fino al momento della presentazione delle Offerte.

Il Disciplinare di gara, infine, potrà comunque prevedere ulteriori requisiti che il nuovo Raggruppamento dovrà complessivamente soddisfare.

- 3) Sono vietate forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara.

In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa ai soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara qualora questi ultimi siano tra loro "collegati".

Ai fini della presente procedura l'impresa B, i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'impresa A, in base alla normativa vigente applicabile, deve ritenersi collegata a quest'ultima e viceversa. Devono altresì ritenersi collegate a B tutte le imprese i cui conti annuali siano consolidati dall'impresa A.

Un soggetto collegato non può comunque partecipare alla presente procedura, autonomamente o in RTI con un soggetto diverso da quello allo stesso collegato, qualora concorra, singolarmente o in RTI, un soggetto a quest'ultimo collegato.

La modifica nella composizione del proprio Raggruppamento è possibile fino al momento della presentazione delle Offerte.

Il soggetto mandatario deve detenere, all'interno del Raggruppamento, una quota minima di partecipazione al Raggruppamento pari al 51%.

Il Disciplinare di gara potrà comunque prevedere le modalità con le quali la suddetta quota minima di partecipazione debba essere mantenuta per un determinato periodo nel corso della gestione.

QUESITI SUB V)

- 1) L'individuazione degli eventuali investitori finanziari potrà essere comunicata all'Ente appaltante all'atto della presentazione dell'offerta previo invito e nel rispetto dei requisiti indicati, considerato che il pieno soddisfacimento dei requisiti richiesti dall'invito viene già raggiunto dagli operatori industriali in fase di presentazione della manifestazione di interesse?
- 2) Cosa si intende per dettaglio di eventuali rapporti del soggetto interessato o del gruppo di cui lo stesso soggetto è parte con Gaia (punto x dell'invito)? Il termine "rapporti" deve intendersi di natura contrattuale o comprende un perimetro più allargato?
- 3) E' da considerarsi obbligatoria e vincolante già nella manifestazione d'interesse (punto xii dell'invito) l'indicazione degli eventuali consulenti finanziari e degli altri eventuali consulenti che assisteranno il/i soggetto/i interessato/i nella procedura?

RISPOSTE A QUESITI SUB V)

- 1) E' necessario che i requisiti minimi di partecipazione siano posseduti sin dal momento di presentazione della manifestazione di interesse, potendo tuttavia modificarsi la composizione del Raggruppamento fino all'atto di presentazione delle Offerte.
- 2) Rapporti del soggetto interessato o del gruppo di cui lo stesso soggetto è parte con Gaia sono quelli



Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
dell'A.T.O. N.1 "Toscana Nord"

di natura contrattuale, di partecipazione in GAIA o in società partecipate da GAIA.

- 3) L'indicazione degli eventuali consulenti finanziari e degli altri eventuali consulenti che assisteranno il/i soggetto/i interessato/i nella procedura è obbligatoria, a pena di esclusione, ma non è vincolante. Successivamente alla fase di manifestazione di interesse, il soggetto/i interessato/i nella procedura dovrà/dovranno comunicare tempestivamente e per iscritto a GAIA sia l'eventuale modifica dei suddetti consulenti sia la decisione di avvalersene.

QUESITI SUB VI)

Mentre per Raggruppamenti o Newco il bando prevede che i requisiti di cui al paragrafo 2.4 lett. iii (...) debbano essere posseduti interamente dal mandatario, anche attraverso società controllanti o controllate, direttamente o indirettamente, ovvero soggette a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 e 2 del cc, lo stesso non è specificato nel caso di partecipazione di un soggetto singolo. Si può ritenere un soggetto singolo alla stregua di un mandatario di raggruppamento e quindi dichiarare, anche in tal caso, il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.4 lett. iii attraverso società controllanti o controllate, direttamente o indirettamente, ovvero soggette a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 1 e 2 del cc?

RISPOSTE A QUESITI SUB VI)

In riscontro alla Vs. richiesta, si precisa che, con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 2.4 lett. (iii), è possibile ritenere un soggetto singolo alla stregua di un Mandatario di Raggruppamento. Il suddetto requisito potrà, di conseguenza, essere posseduto da un singolo soggetto, partecipante alla gara, anche attraverso società controllanti o controllate, direttamente o indirettamente, ovvero soggette a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 comma 1, n° 1 e 2, cod. civ.

QUESITI SUB VII)

Si chiede di chiarire se, in fase di manifestazione di interesse, le imprese tra loro collegate possano ciascuna manifestare in proprio tale volontà, riservandosi solo successivamente la costituzione del RTI, ovvero se per le collegate la manifestazione d'interesse debba avvenire con la sola forma dell'RTI, salvo il successivo diritto a modificare il raggruppamento.

RISPOSTE A QUESITI SUB VII)

Sono vietate forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa ai soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara qualora questi ultimi siano tra loro "collegati".
Ai fini della presente procedura l'impresa B, i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'impresa A, in base alla normativa vigente applicabile, deve ritenersi collegata a quest'ultima e viceversa. Devono altresì ritenersi collegate a B tutte le imprese i cui conti annuali siano consolidati dall'impresa A.

Numeri Verdi: Informazioni e pratiche **800.22.33.77** guasti **800.23.45.67** **Sito Internet:** www.gaia-spa.it **E-mail:** info@gaia-spa.it

G.A.I.A. s.p.a. Sede Legale: Via Santa Croce n. 59, 55100 LUCCA
Cap. Soc. sottoscritto: € 15.106.351 i.v. - C.F., P.IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465 - Iscriz. R.E.A. Lu: 185558
Casella Postale n. 199, 55045 Ufficio Postale di Marina di Pietrasanta (LU)

Rev. 04/09-W07



Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
dell'A.T.O. N.1 "Toscana Nord"

Un soggetto collegato non può comunque partecipare alla presente procedura, autonomamente o in RTI con un soggetto diverso da quello allo stesso collegato, qualora concorra, singolarmente o in RTI, un soggetto a quest'ultimo collegato.

La modifica nella composizione del proprio Raggruppamento è possibile fino al momento della presentazione delle Offerte.

Pertanto, sulla base di quanto sopra illustrato, si deve ritenere che:

- 1) le imprese tra loro "collegate" non possono partecipare alla presente procedura autonomamente o in RTI con un soggetto diverso da quello allo stesso collegato qualora concorra, singolarmente o in RTI, un soggetto a quest'ultimo collegato. Concretandosi la "partecipazione alla presente procedura" fin dalla fase di manifestazione di interesse, tale divieto opera a partire da tale fase;
- 2) rimane sempre salva, la facoltà di modifica del proprio Raggruppamento fino al momento della presentazione delle Offerte, fermi restando i divieti come sopra precisati.

QUESITI SUB VIII)

Ad oggi non è possibile pagare il contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in quanto dal sito dell'AVCP il CIG 15912916DE risulta essere valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento ed è opportuno contattare la stazione appaltante.

A questo punto si chiede urgentemente un riscontro in merito a quanto esposto, sopra al fine di poter provvedere agli adempimenti previsti.

RISPOSTE A QUESITI SUB VIII)

In riscontro alla richiesta in oggetto, si comunica che si è provveduto a perfezionare il Cig, tuttavia l'obbligo di versamento del contributo all'AVCP sussisterà solo al momento di presentazione dell'offerta, e non nella prima fase inerente la presentazione delle lettere di manifestazione di interesse.

Si ricorda che il termine per la procedura è prorogato alle ore 12.00 del 13 giugno 2011

Marina di Pietrasanta, lì 23 maggio 2011